

STATUTO

L'INFERMIERE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LANCIANO CH VIA MODENA 2

Numero REA: CH - 154417

Codice fiscale: 02129470692

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

di tutti i requisiti di legge ed autorizza l'espletamento di ogni inerente formalità e adempimento, salvo diverso accordo tra le parti;

- **5)** di riconoscere che le quote di partecipazione dei soci cooperatori sono convertite in azioni di valore nominale identico alle partecipazioni sino ad oggi detenute, dando atto, nel contempo, che l'organo amministrativo non dovrà porre alcun specifico adempimento al riguardo, tenuto conto della possibilità per la "Società" di non emettere i relativi titoli azionari, così come consentito dallo statuto modificato;

- **6)** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di apportare al presente verbale ed allo statuto ogni soppressione, modifica od integrazione anche documentale, che fosse richiesta dalle autorità camerali in sede di iscrizione del presente verbale presso il competente Registro delle Imprese.

Proclamati i risultati della votazione e null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti venti.

* * *

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA:

"L'INFERMIERE COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Lanciano (CH), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111-ter disp. att. del c.c., la società cooperativa denominata **"L'INFERMIERE COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2096 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed

educativi, ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale in base ai quali essa agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e ASL:

1. attività, servizi e centri di riabilitazione;
2. centri diurni, centri socio educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;
3. centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento socio assistenziale e qualitativo;
4. servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e di riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni o centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
5. gestione di percorsi socio-sanitari, educativi e riabilitativi, rivolti alle persone in stato di bisogno;
6. ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle attività ergo terapeutiche rivolte agli operatori interni all'impresa sociale;
7. corsi di formazione e aggiornamento volti alla qualificazione e riqualificazione culturale e professionale degli operatori interni all'impresa;
8. gestione per conto di enti pubblici comuni e altri enti pubblici e privati di strutture e centri di accoglienza per anziani, minori e altre categorie svantaggiate, oggetto di attività socio-sanitarie ed educative;
9. la cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione

degli scopi sociali o comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni e assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;

10. la cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del D.Lgs 385/1993, della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'art.13 del D.P.R. 601/73 come modificato dall'art.10 della L. 31/1/92 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto qualsiasi forma.

11. La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/92 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative, per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati; la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente e per motivi e necessità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

La Cooperativa potrà erogare servizi a privati e ad Enti pubblici, partecipare a gare d'appalto e compiere gli atti necessari per l'acquisizione dei servizi stessi.

Nel perseguimento dei propri fini statutarî, la cooperativa potrà altresì accettare liberalità da terzi estranei e/o da soci, predisponendo un apposito regolamento conforme alle disposizioni di legge.

La cooperativa potrà inoltre richiedere ed utilizzare provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali, nonché finanziamenti, contributi e donazioni disposti da Enti ed organismi pubblici o privati, nonché da persone fisiche.

Inoltre la cooperativa può svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie od

utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, con espressa esclusione delle operazioni di competenza esclusiva delle S.I.M.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 *septies* del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di soci lavoratori della cooperativa;
- b) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci utenti, o soci fruitori della cooperativa;
- c) i soci volontari, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, purchè in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci;
- d) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale, e siano quindi dotate delle relative competenze. Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non instaurano rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori - si applicano le altre disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della partecipazione di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il 2° comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso;
- delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile:

- 1) nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società per azioni, dall'art. 2437 del codice civile, dall'art. 2497-quater del codice civile, dall'art. 34, 6° comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5;

- 2) nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società, la fusione eterogenea, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente;

- b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

- d) in caso di trasferimento della residenza del socio in una provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività della cooperativa nella provincia in cui il socio ha la propria residenza, per trasferimento della sede sociale o per altri motivi;

- e) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico.

- 3) in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al curatore fallimentare il diritto di recesso.

Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale. Tuttavia, in caso di coesistenza delle qualifiche di socio cooperatore e socio finanziatore, è possibile - in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto - il recesso in qualità di socio cooperatore mantenendo la partecipazione come socio finanziatore, e viceversa).

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o mediante posta elettronica certificata. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; esso deve quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. L'organo amministrativo deve dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi di accettare la dichiarazione di recesso, esso deve darne immediata comunicazione al socio cooperatore mediante posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione dell'organo amministrativo di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio dell'organo amministrativo, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

L'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

A seguito dell'accettazione del recesso, l'organo amministrativo deve verificare l'esistenza di un idoneo rapporto tra patrimonio ed indebitamento, ex art. 2545-*quinquies* codice civile, al fine di consentire la liquidazione della partecipazione in denaro; in caso contrario provvedendo ad assegnare, in liquidazione della partecipazione, strumenti finanziari, emessi ai sensi del presente statuto, invece che in denaro.

Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti con effetto a partire dalla data della sua efficacia.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle

conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Le disposizioni del presente statuto relative al recesso possono essere modificate dall'assemblea dei soci, che delibera con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

- a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;
- b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli dall'organo amministrativo, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;
- c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;
- e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- f) in caso di fallimento del socio.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

- a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo;
- b) nel caso di interposizione fittizia di persona nell'intestazione delle partecipazioni sociali, diretta a consentire a chi non è in possesso dei requisiti soggettivi di usufruire delle prestazioni mutualistiche;
- c) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per

esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;

d) trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove l'ente sia posto in liquidazione.

Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una deliberazione invalida degli organi sociali.

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

Art. 11 (Procedimento di esclusione)

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dall'organo amministrativo. In nessun caso è ammessa l'esclusione del socio cooperatore per comportamento concludente dell'organo amministrativo. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fallimento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipazione sociale è compresa nel fallimento, e non può essere liquidata su richiesta degli organi del fallimento finché dura la società, ai sensi degli articoli 2537 codice civile e 46, n. 5, della legge fallimentare, salva la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed ottenere a seguito di esso la liquidazione della medesima partecipazione.

Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipendenza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo stesso gravanti, è fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'obbligazione.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, anche in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio; ed è valida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consentire al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, ponendolo così in grado di articolare le sue difese.

Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva audizione del socio da escludere, né la contestazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.

L'organo amministrativo da immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata

ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione all'Autorità Giudiziaria, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

Art. 12 (Effetti dell'esclusione)

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione; l'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio escluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà essere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la delibera di esclusione non divenga definitiva.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso. L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichiarazione di recesso successivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, ma prima del momento in cui la deliberazione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella misura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso l'organo amministrativo deve tempestivamente accettarlo, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, salva l'applicazione del principio di buona fede riguardo al comportamento sia del socio che dell'organo amministrativo. Si applica in tal caso, in ordine all'efficacia sui rapporti sociali e mutualistici, il principio della prevenzione, riferito al momento in cui recesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti.

L'organo amministrativo può revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia stata iscritta nel libro soci.

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale

che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

Le disposizioni del presente statuto, relative all'esclusione dei soci cooperatori, si applicano anche al socio finanziatore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo si sia reso inadempiente all'obbligo di eseguire, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli dall'organo amministrativo, il pagamento della partecipazione sottoscritta e delle relative somme accessorie.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari possono - se provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società - chiedere di subentrare nella relativa partecipazione sociale. A tal fine, i suddetti eredi o legatari devono presentare all'organo amministrativo:

- a) la richiesta di continuazione del rapporto sociale, avente il medesimo contenuto prescritto dal presente statuto per la domanda di ammissione;
- b) il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o di legatario delle partecipazioni.

L'organo amministrativo autorizza il subingresso nella partecipazione sociale con apposita deliberazione, sulla base delle regole di legge e statutarie previste per il caso di trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi. In presenza dei requisiti di ammissione, gli eredi o legatari hanno un diritto soggettivo

all'ammissione: conseguentemente, l'ammissione degli eredi o legatari del socio può essere rifiutata solo in caso di mancanza negli stessi dei requisiti soggettivi. Contro il diniego di ammissione, che deve essere motivato come sopra, gli eredi o legatari del socio possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

La richiesta di subingresso deve essere presentata entro centoottanta giorni dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della cooperativa, il subingresso di cui sopra è subordinato alla preventiva estinzione di tali obbligazioni, per capitale, interessi ed eventuali spese, da parte dell'erede o del legatario.

Il subingresso nella posizione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione obbligatoria dalla cooperativa, o sia stato avviato il procedimento di esclusione.

In nessun caso gli eredi o legatari del socio cooperatore sono obbligati al subingresso nella posizione del socio cooperatore defunto.

E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

L'organo amministrativo non è comunque tenuto ad attivarsi nel caso in cui nessuna richiesta è presentata dagli eredi o legatari.

In conseguenza della deliberazione di ammissione, gli eredi o legatari del socio sono iscritti tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

In caso di pluralità di eredi o legatari, ove solo alcuno di essi intenda subentrare nella posizione del socio defunto, o abbia i requisiti richiesti a tal fine, tutti gli eredi o legatari devono dichiarare alla cooperativa chi di essi può o vuole subentrare, con rinuncia da parte degli altri. Se più persone possono e vogliono subentrare, l'accoglimento della richiesta è subordinato alla valutazione discrezionale da parte dell'organo amministrativo, che deve tener conto dell'interesse della cooperativa, e della moltiplicazione dei rapporti sociali e mutualistici conseguenti all'ammissione di più eredi o legatari in sostituzione dell'unico socio defunto. Nel caso in cui l'organo amministrativo autorizzi il subingresso di più persone, la partecipazione sociale si suddivide tra le

stesse, ciascuna delle quali acquista autonomamente la qualità di socio, ed assume individualmente i relativi diritti e doveri. L'organo amministrativo rimborsa la quota di coloro che non subentrano in luogo del socio defunto, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile.

Nell'ipotesi in cui non venga comunicato alla cooperativa un accordo tra i coeredi o collegatari entro centoottanta giorni dall'apertura della successione, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Art. 14 (Liquidazione della partecipazione)

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari, ai sensi dell'art. 2514, 1° comma, lett. d), del codice civile, hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545-*sexies* del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545-*quinqüies* del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dall'organo amministrativo, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-*ter*, ultimo comma, del codice civile.

Il pagamento della partecipazione così liquidata dovrà

essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies codice civile, il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Le modifiche al presente statuto, inerenti ai diritti di liquidazione e rimborso delle partecipazioni, anche se sfavorevoli al socio o addirittura privative del medesimo diritto al rimborso, sono approvate dall'assemblea dei soci, con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi)

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dall'organo amministrativo.

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili, del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, 1° comma, del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile. Non si applica quindi ai soci finanziatori la disciplina

dell'ammissione di cui all'art. 2528 del codice civile.

La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'art. 2522 del codice civile - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2437-sexies del codice civile. In alternativa, l'assemblea straordinaria può deliberare, nella suddetta ipotesi, la conversione delle azioni di socio finanziatore in strumenti finanziari non partecipativi.

Art. 16 (Diritti patrimoniali dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'art. 2526, 2° comma, del codice civile.

Art. 17 (Diritti amministrativi dei soci finanziatori)

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, 2° comma, del codice civile). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà

applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori, e di componenti dell'organo di controllo, proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che - ai sensi degli articoli 2542, penultimo comma, e 2543, 3° comma, del codice civile - i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra è espresso nell'assemblea speciale dei soci finanziatori, che deve essere convocata anteriormente all'assemblea generale. Le medesime disposizioni si applicano ai fini della nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della società.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori o da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 18 (Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

Art. 19 (Successione per causa di morte del socio finanziatore)

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 20 (Strumenti finanziari non partecipativi)

La cooperativa può emettere - con deliberazione dell'organo amministrativo - obbligazioni, altri titoli di debito, o strumenti finanziari non partecipativi, liberamente trasferibili e privi di diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, e con i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori dal presente statuto, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

Gli strumenti diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali agli stessi attribuiti.

TITOLO V

**PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI DEI SOCI COOPERATORI
- TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI COOPERATORI
- VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - ACQUISTO DI
AZIONI PROPRIE SPETTANTI AI SOCI COOPERATORI - ESERCIZI**

SOCIALI - RISTORNI

Art. 21 (Patrimonio della società)

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci operatori; nell'ambito di detto capitale variabile, una frazione di esso è costituita dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo azioni;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dalle riserve divisibili facoltative, eventualmente deliberate dall'assemblea collegate all'esistenza di strumenti finanziari;
- dagli eventuali patrimoni destinati a specifici affari, che la cooperativa può costituire, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Art. 22 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci, sia operatori che finanziatori.

L'ammissione di nuovi soci operatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare, con deliberazione dell'organo assembleare, aumenti di capitale nelle forme previste dagli artt. 2524, 3° comma, e 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci operatori, o di soci finanziatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- a) l'organo amministrativo dovrà, nel collocamento delle azioni ordinarie conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio operatore un numero di azioni non superiore al massimo fissato dalla legge, riservando le restanti azioni proporzionalmente agli altri soci;
- b) il collocamento di azioni ordinarie presso soci finanziatori o presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- c) in caso di collocamento delle azioni, sia ordinarie che di soci finanziatori, presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base

all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine societaria;

d) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto; detto diritto di opzione spetta a tutti i soci, in proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute, salvi i limiti di cui sopra.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'articolo 2343 del codice civile.

Art. 23 (Azioni dei soci operatori)

Le partecipazioni sociali dei soci operatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna del valore nominale pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le azioni dei soci operatori non sono rappresentate da titoli azionari; la cooperativa non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, 1° comma, del codice civile. L'organo amministrativo rilascia a ciascun socio operatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio operatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio operatore persona fisica potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Le azioni eccedenti il suddetto limite possono essere riscattate o alienate, nell'interesse del socio operatore, dall'organo amministrativo; i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile, a norma degli articoli 2525, 3° comma, e 2545-ter del codice civile.

Art. 24 (Trasferibilità delle partecipazioni dei soci operatori)

La circolazione delle partecipazioni dei soci operatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della cooperativa medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2355, 1° comma, del codice civile.

Il socio operatore può cedere le proprie azioni solo in blocco; la cessione non avente ad oggetto l'intero pacchetto azionario non produce quindi effetto nei confronti della cooperativa. Le azioni non possono essere trasferite mediante girata.

La cessione delle partecipazioni dei soci operatori deve

essere autorizzata dall'organo amministrativo; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della cooperativa, nei confronti del quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione dell'organo amministrativo può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo, con posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. L'organo amministrativo deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità dell'organo amministrativo. E' fatta salva la possibilità per quest'ultimo di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

La cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con l'organo amministrativo una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione dell'organo amministrativo vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Art. 25 (Vincoli sulle partecipazioni azionarie)

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di

terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la cooperativa, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'art. 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Art. 26 (Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci cooperatori)

L'organo amministrativo può, ai sensi dell'art. 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 27 (Esercizi sociali e destinazione degli utili di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo deve redigere il progetto di bilancio, e deve quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea ordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- b) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-*quinquies*, 3° comma, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto

tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

g) ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e, salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi, la ripartizione dei ristorni.

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

Art. 28 (Ristorni)

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici realizzati, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la quantità di servizi complessivamente affidati ai soci e i relativi corrispettivi da essi pagati.

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal relativo regolamento, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione della assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante emissione di nuove azioni ordinarie, o aumento del valore nominale delle azioni esistenti, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale; in tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile;

c) mediante l'emissione di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi. In caso di assegnazione di strumenti finanziari partecipativi, attributivi della qualifica di socio finanziatore, la somma complessivamente dovuta a titolo di ristorno dovrà comprendere sia il valore nominale degli strumenti finanziari, sia le somme dovute a titolo di sovrapprezzo; sugli strumenti finanziari è escluso ogni diritto di opzione.

TITOLO VI

ASSEMBLEE - ORGANO AMMINISTRATIVO - CONTROLLI

Art. 29 (Assemblee ordinarie e straordinarie)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono precedute, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, da assemblee separate.

Art. 30 (Competenze dell'assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del sovrapprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dell'organo amministrativo, fatta salva la riserva a favore dei possessori di strumenti finanziari;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, fatta salva la riserva a favore dei possessori di strumenti finanziari;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sull'emissione di strumenti finanziari, che non attribuiscano la qualità di socio finanziatore, nel caso previsto dall'art. 2545-sexies codice civile e nei casi previsti dall'art. 2545-quinquies del codice civile;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art. 31 (Competenze dell'assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci cooperatori, nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, 3° comma, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Art. 32 (Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea)

Possono intervenire in assemblea tutti i soci, cooperatori e finanziatori, che siano iscritti nel libro dei soci.

Il socio receduto, ancorché ancora iscritto nel libro soci, non può intervenire in assemblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma dell'art. 2532 del codice civile e del presente statuto.

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea dei possessori di strumenti finanziari che non siano titolari del diritto di voto nell'assemblea generale, o anche di soggetti estranei alla società.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci, cooperatori e finanziatori, che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

L'organo amministrativo non può comunque subordinare l'intervento del socio in assemblea alla previa iscrizione in particolari elenchi, o al possesso di tessere di ammissione.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione sottoscritta.

I soci finanziatori nel complesso non possono in ogni caso esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, sia cooperatori che finanziatori, presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale; nel caso di superamento di detto limite, il voto della totalità dei soci finanziatori viene proporzionalmente ridotto fino al limite suddetto. Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

Art. 33 (Rappresentanza in assemblea)

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore. Ad ogni socio cooperatore non possono essere

conferite più di quattro deleghe. Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

In ogni caso, nell'assemblea non possono essere rappresentati soci che rappresentino, complessivamente, più della metà del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto. Nel caso in cui il numero delle deleghe conferite per una singola assemblea ecceda tale percentuale, l'assemblea stessa non si reputa validamente costituita.

La delega può essere conferita anche ad un socio cooperatore che non abbia ancora diritto di voto, in quanto iscritto nel libro soci da meno di novanta giorni.

E' ammessa la partecipazione in assemblea del terzo non socio, in qualità di rappresentante legale di un socio incapace, o di titolare di un ufficio di diritto privato.

La delega può essere conferita solo per singole assemblee; non è quindi idonea ai fini della rappresentanza in assemblea la procura generale.

La delega può essere trasmessa anche mediante posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la provenienza della stessa dal socio rappresentato.

Il socio finanziatore può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa con le modalità sopra indicate, solo da altro socio, cooperatore o finanziatore, nei limiti consentiti dal presente articolo, e dall'articolo 2372 del codice civile. Ad ogni socio rappresentante non possono essere conferite più di quattro deleghe. Resta ferma la necessità di verificare, anche per i soci finanziatori rappresentati, il limite complessivo del terzo dei voti previsto dall'art. 2526 del codice civile.

Art. 34 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve effettuare la convocazione anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Si applica, per quanto non

disposto, l'art. 2367 del codice civile.

L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successivo di oltre trenta giorni.

E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 35 (Funzionamento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 36 (Verbale delle deliberazioni assembleari)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e

deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Art. 37 (Approvazione delle deliberazioni assembleari)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal presidente come tali. Il *quorum* costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo socio.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Le adunanze dell'assemblea sia ordinarie che straordinarie si possono svolgere anche per videoconferenza, e quindi con

gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, alle seguenti condizioni - finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci - di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

- 1) ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito al presidente dell'assemblea - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza - di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 4) che in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico;
- 5) che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il segretario, se nominato, o il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 6) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo audio e video collegato, nel quale ciascuno degli intervenuti dovrà recarsi al fine di partecipare all'assemblea, deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

Il collegamento audio e video deve essere realizzato in modo che in ciascuna sala sia possibile osservare ed ascoltare ciò che avviene nelle altre sale collegate.

L'organo amministrativo potrà, ove se ne riscontri la necessità, attribuire a ciascun avente diritto uno specifico codice di accesso, in modo da consentirne l'identificazione, e limitare quindi la partecipazione all'assemblea ai soli soggetti legittimati.

La riunione in videoconferenza deve essere registrata; il relativo supporto magnetico deve essere conservato negli atti della società.

Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento delle adunanze in collegamento audio e video, il presidente dell'assemblea, previa constatazione - fatta risultare a verbale - dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non

viene risolto entro il tempo di due ore, dichiara l'assemblea non validamente costituita, o rispettivamente interrompe i lavori assembleari già iniziati. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni assunte dall'assemblea fino a quel momento. Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, ed anche per quelli per i quali non vi sia stata la possibilità di proclamazione del risultato, nonostante le votazioni già avvenute, l'assemblea dovrà essere riconvocata a termini di legge e di statuto. Il verbale dell'assemblea deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

Art. 38 (Assemblee separate)

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee separate nei seguenti casi:

1) se la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, deve svolgersi un'assemblea separata per ogni provincia;

2) se la cooperativa ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, deve svolgersi un'assemblea separata per ciascuna gestione mutualistica.

In caso di pluralità di province, le singole assemblee separate sono convocate all'interno del territorio di ciascuna provincia; in caso di pluralità di gestioni mutualistiche, valgono le norme per la convocazione dell'assemblea generale.

L'assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno, con un intervallo - tra l'assemblea separata e l'assemblea generale - di almeno quindici giorni. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle assemblee, i soci sono raggruppati, sin dall'atto della loro ammissione, in sezioni, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle circoscrizioni territoriali o delle gestioni mutualistiche suindicate.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata è presieduta, in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, è di competenza dell'assemblea straordinaria, il relativo verbale deve essere redatto da un Notaio.

Nei casi suindicati, l'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea

separata lo hanno designato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci; le relative deliberazioni sono approvate con le medesime maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto da parte dei delegati nelle assemblee separate, si precisa che le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti, a meno che la stessa assemblea separata conferisca al delegato un mandato più o meno discrezionale. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

Art. 39 (Assemblee speciali)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 del codice civile per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

Art. 40 (Consiglio di Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, dovendosi considerare equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni.

Gli altri amministratori possono essere non soci, o anche possessori di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di socio cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla carica di amministratore, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.

Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore decadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542, 2° comma, del codice civile.

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro

che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un terzo degli amministratori; nel caso in cui il numero complessivo degli amministratori non sia esattamente divisibile per tre, il risultato è arrotondato per difetto (così, ad esempio, in caso di cinque amministratori, i soci finanziatori hanno diritto di eleggerne uno; in caso di sei amministratori, i soci finanziatori hanno diritto di eleggerne due). Tale diritto è esercitato dai soci finanziatori mediante apposita votazione nella relativa assemblea speciale. Nell'ipotesi in cui i soci finanziatori non esercitassero il suddetto diritto, l'assemblea generale provvede alla nomina integrativa. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, degli amministratori nominati dai soci finanziatori, questi hanno diritto di eleggere gli amministratori in sostituzione nella prima assemblea convocata.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti. Essi non possono esercitare la carica di amministratori in altre società, cooperative o lucrative; la violazione di tale divieto comporta la decadenza dalla carica di amministratore.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Art. 41 (Poteri di amministrazione e compiti dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Spettano all'organo amministrativo, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, i seguenti poteri:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'assemblea dallo statuto e dalla legge;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive,

di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della cooperativa o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di credito ed altri Enti;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, nonché l'assunzione in altre imprese aventi oggetto non affine a quello della cooperative;
- la partecipazione a gruppi paritetici;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- fare elezioni di domicilio;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Spettano, inoltre, all'organo amministrativo, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redigere i bilanci, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della cooperativa, e l'eventuale prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- proporre all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2° comma, del codice civile;
- compilare e predisporre i regolamenti interni della cooperativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente della cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione, delegando, se del caso, dette funzioni al Direttore;

- assumere i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci cooperatori;
 - autorizzare l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;
- gestire i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea;
- deliberare l'acquisto di azioni proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto;
 - approvare le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.

Art. 42 (Amministratori delegati)

Il Consiglio d'amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Nel caso di pluralità di amministratori delegati, questi costituiscono un comitato esecutivo, che delibera con metodo collegiale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, redazione dei progetti di fusione e di scissione (art. 2381, 4° comma, codice civile);
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, 1° comma, codice civile).

Non possono essere conferite deleghe agli amministratori nominati dai possessori di strumenti finanziari.

Art. 43 (Compenso degli amministratori)

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 44 (Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella

sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della cooperativa, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con posta elettronica, anche non certificata, e/o con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi - se nominati - ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione, ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio o videoconferenza, e quindi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle seguenti condizioni - finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede - di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

- 1) ove non si tratti di consiglio totalitario, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare la regolarità della convocazione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

4) che siano presenti nello stesso luogo il presidente del consiglio di amministrazione ed il segretario, se nominato, o il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

5) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo audio o video collegato, nel quale ciascuno degli intervenuti dovrà recarsi al fine di partecipare alla riunione, deve essere indicato nell'avviso di convocazione. Tutti i luoghi audio o video collegati devono trovarsi nella Repubblica Italiana.

Il collegamento audio o video deve essere realizzato in modo che in ciascuna sala sia possibile osservare o ascoltare ciò che avviene nelle altre sale collegate.

Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento delle adunanze in collegamento audio o video, il presidente del consiglio di amministrazione, previa constatazione - fatta risultare a verbale - dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non viene risolto entro il tempo di un ora, dichiara la riunione non validamente costituita, o rispettivamente interrompe i lavori già iniziati. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione fino a quel momento. Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, nonostante le votazioni già avvenute, il consiglio di amministrazione dovrà essere riconvocato a termini di legge e di statuto. Il verbale del consiglio di amministrazione deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

Art. 45 (Poteri di rappresentanza)

Il potere di rappresentanza attribuito all'organo amministrativo è generale.

La firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire in qualunque sede e grado di giudizio e di nominare all'uopo avvocati e procuratori, compete:

- al presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vicepresidente se nominato;
- agli Amministratori Delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, nei limiti della delega;
- ai direttori, agli istitori, ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 46 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (artt. 2543, 1° comma, e 2477 del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci possono essere scelti, indifferentemente, tra i soci cooperatori, ovvero tra i possessori di strumenti finanziari, o tra soggetti terzi, in ogni caso in possesso dei requisiti di legge.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un sindaco effettivo; la nomina di tutti i sindaci è comunque effettuata nell'assemblea generale dei soci, ove si procede a votazioni separate in modo da garantire l'attuazione del suindicato diritto dei soci finanziatori. Nell'ipotesi in cui questi ultimi non esercitassero il suddetto diritto, l'assemblea generale provvede alla nomina integrativa. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del sindaco nominato dai soci finanziatori, questi hanno diritto di eleggere il sindaco in sostituzione nella prima assemblea convocata.

Nei casi in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il decreto ministeriale, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

Art. 47 (Controllo contabile)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio

sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, 1° comma, del codice civile, da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale se nominato. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi. Si applicano gli artt. 2409-*ter* e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (Scioglimento e liquidazione)

La cooperativa si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, 3° comma, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della cooperativa, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Art. 49 (Devoluzione del patrimonio sociale)

A seguito dello scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- restituzione ai soci finanziatori delle rispettive quote di capitale sociale);
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'art. 2545-*quinquies*, 3° comma, lettera b), del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento

effettuato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari delle eventuali riserve divisibili;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - RINVIO

Art. 50 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici o scientifici, se verranno costituiti.

Art. 51 (Agevolazioni)

Poichè la cooperativa per il suo particolare assetto e per la sua natura rientra in varie ipotesi di agevolazioni previdenziali, fiscali e creditizie, la stessa, qualora tali agevolazioni le competano, provvederà, tramite i propri organi sociali, a richiedere i relativi benefici.

Art. 52 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 53 (Rinvio - Norme applicabili)

Per tutto quanto non previsto alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519 del codice civile:

- a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;
- b) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, relative alla posizioni dei soci lavoratori;

c) le disposizioni sulle *Onlus*, atteso che la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, 8° comma, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, tenuto conto che l'abrogazione di detta ultima disciplina è differita, ai sensi dell'art. 102, 2° comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, alla scadenza del termine di cui all'art. 104, 2° comma, del citato D.Lgs. n. 117/2017;

d) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative, nonché le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale;

e) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

* * *

Regime fiscale. Il presente atto e le relative formalità, relativi a cooperative a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Spese. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della "Società".

Trattamento dei dati personali. La parte comparente, come innanzi costituita, consente il trattamento sia dei suoi dati personali che di quelli relativi alla suindicata "Società" ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte con elaboratore elettronico e parte a mano su undici fogli, pagine quarantatrè e sin qui della presente, del quale, prima delle firme, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte comparente che da me interpellata l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e minuti trenta.

FIRMATO: Silvia ROSATO, NOTAIO FRANCESCO CARMINE FOLLIERI
(SEGUE SIGILLO)